

TABELLA RIEPILOGATIVA 2019-2020-2021

Spese al netto dei trasferimenti vincolati all'esercizio delle deleghe Agcom. Concorrono al tetto di spesa solo le eventuali spese in compartecipazione Agcom/Consiglio

Tipologia di spesa ¹	Riferimento normativo	Limite di spesa originario	Limite di spesa rideterminato	Somme stanziati bilancio 2019	Somme stanziati bilancio 2020	Somme stanziati bilancio 2021
Spese per studi ed incarichi di consulenza	art. 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art. 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	498.826,30	498.826,30	403.665,08	403.066,46
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	art. 5 DL 95/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	40.810,00	40.810,00	34.250,00	35.450,00
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	79.532,00	78.972,00	68.272,00	68.272,00
Spese per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, collaborazioni coordinate e continuative e contratti diversi da rapporto di impiego a tempo indeterminato ²	art. 9 comma 28	78.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	638.488,30	638.488,30	637.928,30	525.507,08	526.108,46

¹ Concorrono al tetto di spesa le eventuali spese sostenute in compartecipazione Agcom/Consiglio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 101/2013, in materia di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza, riferite agli anni 2014 e 2015, hanno cessato di avere efficacia e pertanto per tale tipologia di spesa opera a partire dal 2016 il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 6, comma 7 del DL 78/2010. In via prudenziale si ritiene opportuno fare concorrere al tetto di spesa la previsione stanziata sui capitoli per spese sostenute con fondo economale, rinviando al consuntivo la determinazione della spesa effettiva.

² Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145, ha prorogato al 1 luglio 2019 l'entrata in vigore del divieto, di cui all'art. 7 comma 5-bis (introdotto dalla riforma Madia) del D.Lgs. n. 165/2001, di instaurare contratti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda infine i tirocini formativi a titolo oneroso che nel bilancio del Consiglio regionale 2019-2020-2021 hanno una previsione di spesa di euro 50.180,00 per l'anno 2019 e 50.440,00 per l'anno 2020 e 50.440,00 per l'anno 2021, non sono imputabili allo spazio finanziario soggetto ai limiti dell'articolo 9 comma 28 in quanto già ricompresi nell'ambito del budget di competenza della Giunta regionale soggetto a tale limite.